



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE (FERIALE)-

Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio
nelle persone magistrati

Testo

dott.ssa Vittoria NOSENGO	Presidente
dott. Enrico ASTUNI	Giudice
dott.ssa Carlotta PITTALUGA	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **proc. unitario n. 185-1/2023**. avente ad oggetto il ricorso per l'apertura
della liquidazione controllata
proposto da

[REDACTED]

rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Moioli
con l'ausilio dei gestori della crisi nominati dall'OCC MO.TO avv. Gisella
Nepote Fus e dott. Guglielmo Pomatto

- RICORRENTE IN PROPRIO-

Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata
depositato in data 8.5.2023 dal debitore [REDACTED]
[REDACTED] con
l'assistenza dell'avv. Daniele Moioli e corredato dalla relazione dei gestori

CP

della crisi nominati dall'OCC MO.TO avv. Gisella Nepote Fus e dott. Guglielmo Pomatto;

esaminati gli atti ed i documenti;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuto preliminarmente che il debitore, in accoglimento della relativa istanza, debba considerarsi rimesso in termini per il deposito della documentazione integrativa depositata il 17.7.2023 (in ragione delle pec comprovanti l'avvenuto deposito in data 30.6.2023, poi non andato a buon fine per errore fatale e reiterato in data 17.7.2023 (cfr. allegati da A ad F alla memoria 17.7.2023);

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCI, atteso che il debitore ha la residenza in Torino (TO), [REDACTED] (doc. 16);

ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCI in quanto:

- il debitore è una persona fisica in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co 1 lett. c) d.lgs cit. Al riguardo, si osserva che l'ammontare del passivo (quantificato dall'OCC in 374.987,34 euro per debiti scaduti, oltre le somme dovute all'OCC, al legale ed al liquidatore), confrontato con il patrimonio prontamente liquidabile dello stesso (quantificato dall'OCC in euro 6.600,00 circa, pari al valore della quota di comproprietà di 1/6 dell'immobile sito in Venaria) ed al differenziale tra reddito mensile percepito (euro 2.725,00 circa) ed il necessario al mantenimento (che in questa sede si stabilisce in euro 1.957,40 mensili per le ragioni sotto indicate), dimostra che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

- al ricorso è stata allegata una relazione redatta dai gestori della crisi nominati dall'OCC MO.TO avv. Gisella Nepote Fus e dott. Guglielmo Pomatto che contiene la valutazione circa la sufficienza della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda per ritenere provati i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata e per consentire la ricostruzione della situazione patrimoniale ed economica del debitore;

Cf

ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCI;

ritenuto altresì che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile, all'esito della redazione di inventario, e che dalla liquidazione allo stato deve ritenersi esclusa la sola somma necessaria al mantenimento come sotto indicata;

ritenuto infine che la somma necessaria al mantenimento del debitore deve essere determinata, allo stato, come segue:

- [REDACTED] risulta vivere da solo in [REDACTED] contratto di locazione immobiliare nel quale è subentrato, al canone mensile di euro 450,00 (docc. 17 e 18);
- il debitore nel ricorso e nella successiva memoria depositata il 17.7.2023 ha evidenziato di essere assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato a Milano, ove è tenuto a recarsi per almeno il 50 % del tempo di lavoro (docc. 38, 39) e di dover sostenere il costo dell'abbonamento al treno ad alta velocità, essendo il regionale veloce incompatibile con le esigenze di spostamento, e di abbonamento ai mezzi pubblici di Milano;
- inoltre [REDACTED] ha dichiarato di necessitare di un'automobile per spostarsi verso al residenza della madre, [REDACTED] che risiede a [REDACTED] (doc. 19), è priva di un mezzo di trasporto, percepisce una pensione netta mensile di circa 850,00 euro (doc. 33), ha problemi di salute per i quali deve essere accompagnata dal figlio a visite mediche (doc. 42);
- tenuto conto della necessità di effettuare gli abbonamenti mensili al treno ad alta velocità tratta Torino -Milano, ai mezzi pubblici milanesi e della volontà da parte del debitore di muoversi in auto verso la residenza della madre, la somma necessaria al mantenimento del debitore può essere stabilita in euro 1.957,40, in conformità a quanto indicato dall'ISTAT (ultimo anno disponibile anno 2021) come spesa media per una famiglia di analoga composizione, non potendosi invece stabilire una somma superiore, tenuto conto che si tratta di

somme necessarie al mantenimento nell'ambito di una procedura di sovraindebitamento, nell'ambito della quale è richiesto al debitore di limitare le proprie spese al necessario al mantenimento per destinare le risorse eccedenti ai creditori;

- tale somma (euro 1.957,40) può essere esclusa dalla liquidazione, mentre ogni altra somma percepita dovrà essere messa a disposizione del liquidatore;

ritenuto necessario, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento, è circostanza che rileva, tra il resto, in un eventuale procedimento di esdebitazione e dalla relazione dell'OCC emerge l'esistenza in passato di pagamenti in favore di sale gioco, che il debitore provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e giustificativi delle spese sostenute (in particolare in relazione all'abbonamento del treno, ai mezzi pubblici milanesi, al canone di locazione dell'immobile ed al canone di locazione finanziaria dell'auto, che provvederà a pagare con metodi tracciabili);

rilevato che il liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;

rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene;

rilevato infine che, stante il disposto dell'art. 6 CCI, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata, non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge;



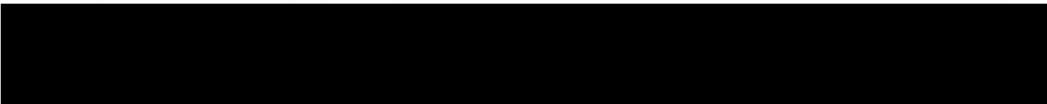
tenuto conto nella nomina del Liquidatore che i criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCI (che prevede in caso di domanda presentata dal debitore la conferma dell'OCC di cui all'art. 269 CCII o, per giustificativi motivi, la nomina tra gli iscritti all'elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 2020/2014, scegliendo di regola tra i gestori residenti nel circondario del Tribunale) devono essere coordinati con il disposto del successivo art. 356 CCII, il quale prevede l'Istituzione dell'Albo Nazionale dei soggetti *"destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza"*, albo consultabile dal 1 aprile 2023;

ritenuto pertanto che possa confermarsi quale Liquidatore il dott. Guglielmo Pomatto, che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII, in quanto risulta iscritto anche all'albo di cui all'art. 356 CCII;

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCI,

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata dei beni di



nomina

la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;

nomina

il dott. Guglielmo Pomatto Liquidatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

ordina

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

ordina

CP

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone

che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato (euro 2.529,00, mensili), mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti;

dispone

l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;

ordina

qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;

dispone

a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 2 agosto 2023.

Il Giudice estensore

(*Carlotta Pittaluga*)

Il Presidente

(*Vittoria Nosengo*)

